

LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1952, N. 33

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali
per l'anno 1952, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto
(2° provvedimento)¹**

Articolo unico

I Comuni sottoindicati, per garantire il pareggio dei loro bilanci, sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1952, le supercontribuzioni, sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti, per ognuno indicate:

BASELGA DI VEZZANO:

il 600% sulla sovrimposta terreni

CENTA:

il 700% sulla sovrimposta terreni

il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari

il 150% sull'imposta consumo vino

GARNIGA:

l'800 % sulla sovrimposta terreni

l'800 % sull'addizionale all'imposta redditi agrari

IVANO FRACENA:

il 700 % sulla sovrimposta terreni

il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari

il 150% sull'imposta consumo vino

il 100% su tutte le altre imposte di consumo

¹ In B.U. 5 settembre 1952, n. 19.

MEZZOLOMBARDO:

il 400 % sulla sovrimposta terreni

NANNO:

l'800% sulla sovrimposta terreni

NAVE SAN ROCCO:

il 700% sulla sovrimposta terreni

STENICO:

il 200 % sulla sovrimposta terreni

TASSULLO:

il 600% sulla sovrimposta terreni

il 40% sulle imposte di consumo delle bevande vinose ed
alcoliche

TENNA:

il 75% sull'imposta consumo di vino

TON:

il 100% sulla sovrimposta terreni

il 150% sull'imposta consumo vino

il 100% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di
consumo

VIGOLO BASELGA:

il 500% sulla sovrimposta terreni

VILLA AGNEDO:

il 700% sulla sovrimposta terreni

il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari
il 150% sull'imposta consumo vino
il 100% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo

VILLALAGARINA:

il 700% sulla sovrimposta fabbricati
il 700% sulla sovrimposta terreni
il 700% sull'addizionale all'imposta redditi agrari
il 70% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

